

**DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DI BIOETICA
DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

(approvata dal Senato Accademico del 23 giugno 2009 e 26 gennaio 2010 e dal Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2009 e 2 febbraio 2010)

Articolo 1 – Istituzione e finalità del Comitato di Bioetica

1. E' istituito il Comitato di Bioetica dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (d'ora in poi: Comitato), quale organismo costituito e composto secondo criteri di indipendenza e multidisciplinarietà.
2. Il Comitato svolge le proprie funzioni per conto dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna salvaguardando:
 - a) il rispetto dei diritti, della dignità, dell'integrità e del benessere degli esseri umani coinvolti in ricerche;
 - b) il rispetto e la protezione di ogni altro organismo vivente;
 - c) il rispetto, la tutela e la conservazione dell'ambiente in ogni sua dimensione e componente;
 - d) la libertà e la promozione della scienza.

Articolo 2 - Quadro normativo di riferimento

1. Il Comitato fa riferimento alla disciplina giuridica internazionale, comunitaria, nazionale e locale.
2. In particolare, il Comitato si ispira ai principi che si evincono dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dagli altri documenti prodotti in ambito internazionale, comunitario e nazionale.

Articolo 3 - Funzioni

1. Il Comitato ha le seguenti funzioni:
 - a) esaminare i profili bioetici delle proposte di ricerca e dei protocolli sperimentali sottoposti al suo esame dai Responsabili di progetti di ricerca nazionali e internazionali, da singoli Ricercatori e gruppi di essi afferenti alle Strutture scientifiche e didattiche di Ateneo, da Enti convenzionati e partecipati nell'ambito di attività di ricerca, ed esprimere pareri in adempimento di quanto richiesto da Istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali;
 - b) svolgere una funzione informativa e propositiva in ordine a problematiche bioetiche, anche attraverso la promozione di iniziative di formazione, ricerca e discussione.
2. Esulano dalle competenze del Comitato le funzioni che la legge riserva ai comitati etici previsti dalla normativa vigente, nonché quelle riservate dai regolamenti di Ateneo ad altri organismi e al Comitato Etico Scientifico per la Sperimentazione Animale di cui al D.R. n.1961 del 5 dicembre 2008.

Articolo 4 - Composizione e durata in carica

1. Il Comitato è composto da un minimo di 8 ad un massimo di 12 membri, di cui almeno uno non dipendente dell'Università di Bologna.
2. I componenti del Comitato sono nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra docenti ed esperti in discipline di rilevanza bioetica.
3. I componenti del Comitato sono nominati con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Nella seduta di insediamento il Comitato elegge al proprio interno il Presidente.
5. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei componenti del Comitato sono resi pubblici.
6. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, sino alla loro divulgazione.

7. Il Comitato può avvalersi, secondo le necessità, della consulenza di esperti esterni. Gli esperti esterni partecipano alle sedute del Comitato senza diritto di voto, con gli stessi obblighi dei componenti in materia di riservatezza e di conflitto di interessi.

Articolo 5 - Dimissioni e decadenza dei componenti

1. In considerazione delle particolari funzioni e della peculiarità dell'incarico, ogni membro deve assicurare la partecipazione alle riunioni.
2. Le dimissioni di un componente devono essere rassegnate al Rettore, che provvede ad informare il Presidente del Comitato e ad attivare la procedura di sostituzione.
3. I membri che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, o, comunque, per cinque volte nell'arco dell'anno solare, anche se giustificati, sono considerati decaduti e vengono sostituiti.

Art. 6 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente promuove e coordina le attività del Comitato; vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e ne propone gli opportuni aggiornamenti; sottoscrive i pareri del Comitato e lo rappresenta presso l'Università e gli organismi esterni; convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno; riferisce annualmente al Senato Accademico sull'attività svolta; amministra, tramite la Segreteria tecnica, gli eventuali fondi assegnati al Comitato, avvalendosi delle strutture amministrative.
2. Il Vice-Presidente, nominato dal Presidente fra i componenti del Comitato, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 7 – Convocazione e validità delle adunanze

1. Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato viene convocato dal Presidente, di propria iniziativa e, nel caso di gravi motivate urgenze, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione avviene, per posta, fax o posta elettronica, di norma almeno due settimane prima della riunione, fatte salve motivate situazioni di urgenza.
3. Ciascuna seduta del Comitato è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 8 - Segreteria tecnica

1. Il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica, composta da personale con adeguate competenze, messo a disposizione dall'Università di Bologna. Il funzionario responsabile della segreteria tecnica partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato e ne redige i verbali, che devono essere sottoscritti dal Presidente.
2. La Segreteria tecnica ha il compito di:
 - a) provvedere alle convocazioni su indicazione del Presidente;
 - b) curare la registrazione degli atti e della documentazione;
 - c) predisporre i materiali necessari all'attività del Comitato;
 - d) trasmettere i pareri ai richiedenti;
 - e) dare esecuzione alle decisioni del Comitato e del Presidente;
 - f) conservare copia delle proposte e dei protocolli;
 - g) conservare copia delle relazioni annuali sull'attività, dei pareri e di tutti gli atti adottati dal Comitato;
 - h) conservare i *curricula vitae* dei componenti del Comitato e degli esperti esterni, insieme con le dichiarazioni di incompatibilità per singoli casi.

Articolo 9 - Risorse finanziarie

Per il funzionamento delle iniziative che promuove o organizza il Comitato viene dotato di un apposito fondo previsto nel bilancio annuale d'Ateneo.

Art. 10 - Procedimento e modalità di funzionamento

1. Il parere viene richiesto al Comitato con domanda, indirizzata al Presidente, presso la Segreteria tecnica. Il richiedente dovrà presentare alla Segreteria tecnica la documentazione richiesta sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico.
2. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
3. I componenti del Comitato sono tenuti ad astenersi dal voto e a non esprimere valutazioni e giudizi su questioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto e comunque sulle ricerche sottoposte al Comitato nelle quali siano direttamente o indirettamente coinvolti.
4. I componenti che si trovino nella condizione di cui sopra sono tenuti a lasciare la seduta limitatamente a quella deliberazione.
5. Il Comitato esprime il proprio parere, corredato di motivazione, in un apposito documento che viene allegato al verbale. Qualora emergano posizioni discordanti, ogni componente del Comitato può redigere un parere di minoranza che viene allegato al verbale.
6. Per la valutazione e l'espressione del parere, il Presidente può designare uno o più relatori, in ragione della loro competenza, con il compito di introdurre l'argomento in discussione, anche sottoponendo al Comitato proposte scritte.
7. Il Comitato può nominare al suo interno specifici Gruppi di studio e di lavoro, con il compito di istruire le singole pratiche e proposte di iniziative e di svolgere i lavori preparatori dell'attività consultiva, propositiva, formativa e di ricerca del Comitato medesimo.
8. Il parere viene espresso dal Comitato entro sessanta giorni dalla richiesta e comunicato al richiedente a cura dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla deliberazione.
9. Qualora il Comitato esprima parere non favorevole in merito ad un progetto, il responsabile, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all'attenzione del Comitato.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento.